

Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 615

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

Risposta ai chiarimenti

1) Domanda

Gentilissimi vorrei sapere se sono necessarie le 2 idonee referenze bancarie che non mi sembrano menzionate nel disciplinare, grazie.

Risposta

No, le due idonee referenze bancarie non sono necessarie per la partecipazione alla presente gara.

2) Domanda

Spett.le Consip, con la presente si richiedono cortesemente alcune delucidazioni in merito alla possibilità di presentare una proposta per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, afferenti a uno o più lotti, sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In particolare si intende il caso in cui tutte le imprese costituenti, pur avendo un rapporto di controllo, siano solite operare sul mercato libero dell'energia in maniera indipendente nell'individuazione e nella gestione complessiva dei propri clienti. In caso di assegnazione la RTI si impegnerebbe comunque a definire punti di contatto univoci per le PA interessate ad aderire alla Convenzione (e-mail/referenti tecnici e commerciali dedicati).

Di seguito, un elenco degli aspetti per i quali si richiede un gentile riscontro:

1 - La RTI potrebbe ripartire la gestione delle PA sulle società costituenti (Impresa A/Impresa B) in relazione ad una logica specificata in sede di offerta?

ovvero

2 - La RTI potrebbe essere autorizzata ad indirizzare le singole PA che aderiscono alla convenzione verso una delle imprese costituenti (A/B) autonomamente?

3 - Stipula Contratti di fornitura: le PA potrebbero aderire alla convenzione Consip sottoscrivendo contratti con la RTI (Impresa A+Impresa B) o con le singole società costituenti (Impresa A ovvero Impresa B)?

4 - E' possibile assumere formati diversi di fatturazione sulle singole PA? (es. PA1 gestita da Impresa A con il proprio formato di fatturazione; PA2 gestita da Impresa B con il proprio formato di fatturazione).

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Risposta

Premesso che *"la gestione delle P.A."* non appare essere attività riconducibile all'oggetto dell'appalto, si rappresenta quanto segue.

1 - Il R.T.I., al momento della presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare, conformemente a quanto indicato al punto 15, lett. b, dell' Allegato 1, le specifiche attività comprese nell'oggetto dell'appalto che ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda, assumerà nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I.

2 - No, il R.T.I. stipulerà la Convenzione in nome e per conto dell'impresa mandataria e mandante. Parte sostanziale della Convenzione è, pertanto, il R.T.I., in ogni caso le prestazioni potranno essere ripartite tra le imprese componenti il R.T.I. in base a quanto dichiarato dalle stesse nel predetto punto 15 dell'Allegato 1.

3 - No, l'ordinativo di fornitura sarà stipulato esclusivamente tra le P.A. e il R.T.I. costituito.

4 - Sì, nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, è possibile assumere formati di fatturazione diversi sulle singole PA. Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 delle Condizioni Generali, alle quali si rinvia, nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno

fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

3) Domanda

Egredi Signori, facciamo riferimento alla procedura selettiva da Voi indetta per la "fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ID 615". È nostro sommo interesse partecipare alla procedura predetta. Al punto 8. p del modello di dichiarazione da compilarsi ai fini della partecipazione alla gara predetta, è chiesto di attestare che "all'Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. m-bis), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.". Posto che il possesso di detta qualificazione non pare richiesto dalla *lex specialis* (anche in considerazione delle peculiarità del servizio) per la partecipazione alla procedura, chiediamo comunque un chiarimento in merito al se, qualora detta attestazione non debba (come pare) essere posseduta, sia possibile modificare il modello di dichiarazione da presentarsi, indicando che la attestazione non è posseduta e che dunque - di necessità - non sono state applicate le correlate misure sospensive o decandenziali della stessa, "come previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. m-bis), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i."

Restiamo, anche ex l. 241/1990, in attesa di un cortese riscontro compatibile con i tempi di presentazione delle offerte e, ringraziando per l'attenzione, inviamo i nostri migliori saluti

Risposta

No, pur non essendo necessario che l'Impresa partecipante possieda l'attestazione SOA, è comunque necessario che dichiari quanto riportato alla lettera p) del punto 8 dell'Allegato 1, e cioè che: "*l'Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. m-bis), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;*"

4) Domanda

Spett.le Consip, con la presente si richiede cortesemente un chiarimento in merito alla possibilità di essere ammessi alla gara per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A. a fronte della sopravvenuta impossibilità di disporre di idonea documentazione aggiornata e comprovante la dichiarazione necessaria, di cui all'Allegato 1 del bando di gara, relativamente ai carichi pendenti di un proprio amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato nell'ultimo triennio. In dettaglio, si specifica la disponibilità del certificato del casellario giudiziario dell'amministratore cessato fino all'anno 2008. Nel confermare l'interesse a partecipare al bando di gara, fornendo dichiarazioni e documenti conformi, si richiede un riscontro circa le eventuali modalità di integrazione della suddetta documentazione mancante. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Risposta

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 38 del D.Lgs 163/2006, nonché a quanto disciplinato dalla *lex specialis* di gara, con riferimento agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, il concorrente deve produrre la dichiarazione di cui al punto 8 lett. d) dell'Allegato 1. Si precisa, peraltro, che l'onere di cui sopra è limitato agli anni, compresi nell'ultimo triennio, in cui i predetti soggetti erano in carica.

5) Domanda

Gentili signori,

In accordo con il nostro interno e con la collega XXXX, vi chiediamo un vostro parere sulla possibilità nel testo della garanzia:

- di poter esplicitare che la garanzia sia regolata dalla legge italiana, e che vi sia competenza in via esclusiva del Foro di Roma;
- di non prevedere la rinuncia alla preventiva escussione i cui all'articolo 1944 cc;
- di non prevedere la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2cc;
- di integrare il testo della garanzia con quanto di seguito riportato: " La sottoscritta Banca s'impegna, pertanto, a versare al Beneficiario, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte di questa Banca di una richiesta scritta inviata da parte del Beneficiario, mediante raccomandata a.r., (ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società suindicata o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito) quell'importo che sarete ad indicare come dovutoVi dalla XXXXXX S.p.A., in relazione alla presente, beninteso entro il massimale globale di Eur.[?].= (Euro [?]/00) purché il Beneficiario dichiari, sotto la propria responsabilità, che la Società, nonostante sia stata diffidata ad adempiere, trascorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla diffida, non abbia adempiuto."

Risposta

Si ribadisce quanto indicato nel paragrafo del 2 disciplinare di gara: "La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà presentare, a pena di esclusione, la sottoscrizione autenticata da notaio e, sempre a

pena di esclusione, dovrà prevedere: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.". Non si ravvedono, al contrario, ostacoli sulla previsione di poter esplicitare che la garanzia sia regolata dalla legge italiana, e che vi sia competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Direzione Acquisti della Pubblica Amministrazione

Ing. Stefano Tremolanti

(Il Direttore)

